

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

## Riforma organica del Regolamento del Senato (Doc. II, n. 38)

### EMENDAMENTI

#### Art. 1.

##### 1.1

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5.», premettere il seguente:*

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

#### «Art. 1-bis.

*(Caratteri della funzione di Senatore)*

1. I Senatori esercitano le loro funzioni in rappresentanza della Nazione con disciplina ed onore.

2. Il Senato assicura trasparenza e pubblicità alle attività svolte dai Senatori, senza pregiudizio alcuno dell'autonomo esercizio del mandato parlamentare e della loro libertà di espressione».

*Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 5.» inserire il seguente:*

#### «Art. 12.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Consiglio di Presidenza adotta il Codice di condotta dei Senatori, che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i Senatori de-

vono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. Il Codice reca in particolare:

a) norme finalizzate a garantire che i comportamenti dei Senatori risultino improntati a principi di onestà, integrità, trasparenza, responsabilità, diligenza ed esemplarità, a tutela del buon nome del Parlamento italiano e delle istituzioni repubblicane, nonché a criteri di serietà e di rispetto dell'altro e, nella gestione e nell'utilizzo di risorse pubbliche, di sobrietà, di trasparenza ed efficienza;

b) norme miranti a disciplinare l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei membri del Senato della Repubblica, intendendo con detta attività quella professionalmente diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti e richieste di incontri;

c) norme e procedure finalizzate ad assicurare trasparenza e pubblicità alle posizioni e alle attività finanziarie dei senatori ed a prevenire e rimuovere situazioni di conflitto di interessi;

d) le procedure di accertamento delle infrazioni al Codice e di erogazione delle sanzioni disciplinari, comprensive, oltre che delle sanzioni stabilite dal presente regolamento, anche di sanzioni pecuniarie, applicabili su deliberazione del Consiglio di Presidenza, e dell'ammonizione, direttamente applicabile dal Presidente del Senato;

e) l'istituzione di un apposito organo, denominato 'Comitato consultivo per l'attuazione del Codice di condotta', con il compito di esprimere pareri in materia di interpretazione e di applicazione del Codice stesso"».

---

## **1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso: «Art. 13», al comma 1,-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».*

*Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari».*

b) *al capoverso: «Art. 14»:*

1) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo»;*

2) *al comma 5, sostituire la parola: «speciali» con le seguenti: «di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione»;*

3) *al comma 6, sostituire le parole: «salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista» con le seguenti: «salvo quanto previsto».*

c) *al capoverso: «Art. 15» al comma 2, dopo le parole: «del Senato» inserire le seguenti: «la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché» e al comma 3, premettere le seguenti parole: «Salvo il caso previsto all'articolo 14, commi 4, penultimo periodo e 5,»;*

d) *dopo capoverso «Art. 18», inserire il seguente:*

### **«Art. 19.**

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenenti ai Gruppi di opposizione».

e) *al capoverso «Art. 21», al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e il rapporto tra maggioranza e opposizione».*

---

## **1.2**

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 13.», comma 1-bis, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e vengono indette, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni a cui possono partecipare anche i membri decaduti.».*

---

## **1.3**

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 13.», dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica ai Vice Presidenti e ai Senatori Segretari espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 27.», dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:*

«3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica ai componenti dell'Ufficio di Presidenza espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza».

---

#### **1.4 (testo 2)**

ZELLER

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I senatori di diritto e a vita e i senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun gruppo».*

---

#### **1.7**

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «È prerogativa esclusiva del singolo Senatore la scelta di aderire o non aderire più a un Gruppo e tale intenzione deve essere manifestata direttamente ed esclusivamente alla Presidenza del Senato dall'interessato.».*

---

#### **1.6**

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.» ovunque ricorrano, le parole: «dieci Senatori», sono sostituite dalle seguenti: «quattordici senatori».*

---

#### **1.9**

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», al comma 4 sostituire le parole da: «e deve rappresentare» fino alla fine del comma con le seguenti: «All'interno del Gruppo misto non è ammessa la costituzione di componenti autonome».*

---

#### **1.8**

BUEMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 14», comma 4, sostituire le parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici ab-*

biano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati» *con le seguenti*: «, i quali, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, devono versare in una delle seguenti condizioni:

a) appartenere al medesimo partito o movimento politico, nelle cui liste o sotto il cui contrassegno sono stati eletti;

b) appartenere a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti nella medesima lista elettorale o collegati sotto il medesimo contrassegno o nel medesimo riquadro della scheda;

c) coincidere, in tutto o in parte, con gli appartenenti a partiti o movimenti politici che, pur avendo presentato alle elezioni del Senato separatamente candidati con liste autonome o separati contrassegni, conseguendo l'elezione di senatori, dichiarino di valersi della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3;

d) aver cessato di appartenere ad una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) e costituire un gruppo parlamentare, composto da almeno altri nove senatori che versino nella medesima condizione».

---

## 1.5

OPELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso*: «Art. 14.», *ovunque ricorrano le parole*: «o movimento politico» *e*: «o movimenti politici», *sono soppresse*.

---

## 1.10

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Al comma 1, capoverso* «Art. 14.», *comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da*: «, che abbia presentato» *fino alla fine del comma*.

---

### 1.13

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 14.», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4 sopprimere il periodo:* «È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati»;

b) *al comma 5 premettere le parole:* «I senatori che rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese e che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati in almeno quindici regioni.».

---

### 1.11

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», comma 4, ultimo periodo dopo le parole: «presentati alle elezioni», inserire le seguenti: «nazionali ovvero europee».*

---

### 1.12

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 14.», dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno 5 senatori. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi del Senato. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente del Senato avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione al Consiglio di Presidenza».

---

**1.14**

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 15.», comma 3, sopprimere le parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».*

---

**1.15**

ORELLANA, BENCINI, URAS, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 15.», al comma 3 sopprimere le parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».*

---

**1.16**

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole: «già costituiti» aggiungere le seguenti: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 40 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».*

---

**1.17**

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*A comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole: «già costituiti» aggiungere le seguenti: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 30 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».*

---

**1.18**

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, dopo le parole: «già costituiti» aggiungere le seguenti: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 20 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».*

---

### 1.19

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 15» al comma 3, dopo le parole: «già costituiti» aggiungere le seguenti: «, ovvero nei casi in cui a costituirne di nuovi siano almeno 10 Senatori provenienti dal medesimo Gruppo».*

---

### 1.21

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo il capoverso: «Art. 15.» inserire il seguente:*

#### «Art. 16.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente"».

---

### 1.22

FUCKSIA

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 16-bis» con il seguente:*

«Art. 16-bis. – 1. Le risorse necessarie per il funzionamento del Gruppo sono calcolate e attribuite direttamente ed esclusivamente ai senatori che ne fanno parte in una quota stabilita dal bilancio interno. Gli stessi, in base a quanto stabilito dallo Statuto del Gruppo, provvedono al suo finanziamento con quote mensili identiche per tutti i senatori. Le quote di finanziamento da parte di ciascun senatore non possono comunque eccedere i 6.000 euro mensili.

2. Il Gruppo parlamentare approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato ai parlamentari aderenti al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad



evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

4. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

5. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

6. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 16.

7. L'erogazione dei contributi ai parlamentari da devolvere al Gruppo è controllata dai Senatori Questori.

8. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

9. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16.

Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, perde il diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute tramite i senatori e non rendicontate.

10. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 2, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura. Qualora a fine legislatura i contributi di cui all'articolo 16, percepiti dal Gruppo, una volta saldati tutti gli impegni economici in essere, non siano stati interamente spesi, essi vengono ripartiti equamente tra tutti i senatori del gruppo che li devolvono in opere o servizi di interesse generale o di pubblica utilità. In nessun caso il vincolo di destinazione dei fondi può essere violato.

11. Le risorse del Gruppo non utilizzate vengono conguagliate nel periodo compreso tra lo scioglimento delle Camere e l'insediamento delle nuove.

12. Qualora un senatore abbandoni di propria volontà il Gruppo di appartenenza, lascia allo stesso la quota che si era impegnato a versare fino al termine della legislatura.

13. Qualora un senatore venga espulso dal Gruppo in violazione del divieto di mandato imperativo oppure contravvenendo allo Statuto del Gruppo parlamentare, come depositato in Senato, il Gruppo viene sciolto, condannato al pagamento di una sanzione corrispondente all'ammontare di 6.000 euro per ogni mese di permanenza del senatore espulso dal Gruppo che lo porta in dote al nuovo Gruppo d'appartenenza. Qualora un Gruppo espelli più di tre senatori componenti violando le norme sopra citate, il Gruppo è automaticamente sciolto e i suoi componenti sono iscritti d'ufficio al Gruppo misto».

---

### 1.23

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

*Al comma 1, al capoverso «Art. 16-bis», al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il Gruppo ricostituito intenda subentrare nel patrimonio del Gruppo della precedente legislatura, è tenuto, a cura del suo Presidente e del suo Tesoriere, ad istituire un idoneo accantonamento a copertura di eventuali oneri a carico del Gruppo della precedente legislatura».*

---

### 1.24

BOTTICI, SANTANGELO, BUCCARELLA

*Al comma 1, al capoverso «Art. 16-bis», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Il Consiglio di Presidenza approva la disciplina del trattamento economico delle tipologie di rimborsi spese spettanti ai Senatori prevedendo, in ogni caso, la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la restituzione al bilancio del Senato della quota non spesa.

10-ter. Per i Senatori che si avvalgono di collaboratori, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modalità affinché i compensi stabiliti in loro favore vengano versati direttamente dall'amministrazione del Senato, defalcandone l'importo dallo specifico rimborso spese spettante al Senatore».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16-bis, aggiungere le seguenti parole: «e dei rimborsi spese spettanti ai Senatori».*

---

### 1.25

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, sostituire le parole da: «dopo le parole: "senatori"» fino alla fine del comma con le seguenti: «le parole: "di dieci Senatori" sono sostituite dalle seguenti: "da un rappresentante per Gruppo"».*

*Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.*

---

### 1.26

BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 18.», dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

*«3-ter. Spetta altresì alla Giunta l'individuazione delle regole al fine del monitoraggio delle presenze in Commissione e in Assemblea».*

---

### 1.27

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 27», al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si indicano immediatamente nuove elezioni per l'attribuzione delle cariche vacanti».*

---

### 1.0.1

TRONTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. l'articolo 20 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1-bis. I Regolamenti della biblioteca e dell'Archivio storico prevedono disposizioni volte a promuovere, nel rispetto dei criteri di efficienza, differenziazione ed economicità, l'integrazione e il coordinamento con gli omologhi uffici e servizi della Camera dei deputati, al fine di sviluppare le*

attività e i servizi del Polo bibliotecario parlamentare e di predisporre iniziative di condivisione e comune conservazione degli archivi storici";

b) alla Rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Polo bibliotecario parlamentare"».

---

## **Art. 2.**

### **2.1**

FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

*Al comma 1, sopprimere i capoversi «Art. 21.» e «Art. 43.».*

---

### **2.2**

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21.».*

---

### **2.20 (già 1.20)**

MUSSINI, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 21.» dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dopo tale assegnazione lo spostamento da una commissione permanente a un'altra avviene, nel rispetto della proporzionalità e dei criteri fissati dal precedente comma, esclusivamente su richiesta del singolo Senatore fatta pervenire alla Presidenza del Senato».

---

### **2.3**

MALAN

*Al capoverso «Art. 21.», al termine del comma 3, è inserito il seguente periodo: «Il Senatore componente del Governo, quando lo rappresenta in una Commissione, può sostituire uno dei senatori del suo gruppo, incluso quello che lo sostituisce».*

---

## 2.4

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 23.» inserire le seguenti parole: «Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

*"1-bis. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia possono avere accesso alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea.*

*1-ter. Specifici membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno titolo a partecipare in qualità di rappresentanti. Essi sono designati nella misura di uno per ciascun Gruppo parlamentare del Senato che ha rappresentanti al Parlamento europeo e sono nominati dal Presidente del Senato. La nomina produce effetti sino alla scadenza più ravvicinata tra il termine della legislatura e le successive elezioni europee.*

*1-quater. I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di cui al comma 1-ter hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione, proponendo argomenti da inserire all'ordine del giorno e riferendo sulla propria attività al Parlamento europeo. Possono altresì formulare osservazioni con riguardo alle deliberazioni della Commissione.*

*1-quinquies. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"».*

---

## 2.100 (testo 2)

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso: «Art. 23», al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sugli altri disegni di legge, aventi contenuto analogo, recanti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea».*

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI, sopprimere le parole: «, DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE»;*

*b) al capoverso: «Art. 40», sopprimere il comma 12-bis;*

*c) al capoverso: «Art. 144», al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: «alla 1ª» inserire le seguenti: «e alla 3ª» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del periodo.*

---

### **2.30 (già 2.0.2)**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 23.» inserire il seguente:*

#### **«Art. 25.**

*(Nomina di organi collegiali)*

1. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Ogni volta che il Senato debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il ventunesimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione, il Presidente del Senato trasmette alla Commissione competente per materia i nominativi pervenuti e i curricula dei candidati, che sono immediatamente pubblicati sul sito *Internet* del Senato. La Commissione procede alle audizioni dei candidati e presenta all'Assemblea, entro il settimo giorno antecedente lo svolgimento dell'elezione, una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza"».

---

### **2.5**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 28», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la sola votazione finale», con le seguenti: «per la votazione degli articoli e la votazione finale».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 36.» al comma 1 sostituire le parole: «la votazione finale», con le seguenti: «la votazione degli articoli e la votazione finale».*

---

### **2.6**

SANTANGELO, BUCCARELLA, CRIMI, BERTOROTTA

*Dopo il capoverso «Art. 28.», inserire il seguente:*

#### **«Art. 33.**

*(Pubblicità dei lavori delle Commissioni)*

1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative ad argomenti per i quali vige il vincolo del segreto.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito *internet* del Senato, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».

*Conseguentemente, al comma 1, alinea, dopo la parola: «28», inserire la seguente: «33».*

---

## 2.7

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 34.» sopprimere il comma 1-bis.*

---

## 2.9

BUCCARELLA, SANTANGELO, CRIMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 34», sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede redigente ai sensi dell'articolo 36».*

---

## 2.8

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 34.», sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*«1-bis. I disegni di legge possono essere assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o redigente ai sensi dell'articolo 36, solo in seguito a voto positivo dell'Assemblea».*

---

## 2.10

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso: «Art. 35.», sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, l'esame in Commissione è preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo»;

b) *al comma 2, le parole: «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della».*

---

## 2.11

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 35.», sostituire le parole da: «Al comma 2» al termine con la seguente: «2. Identico».*

---

## 2.12

MALAN

*Sopprimere il capoverso «Art. 36.».*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la parola: «36».*

---

## 2.13

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

### Ritirato

*Al comma 1, capoverso: «Art. 36.», apportare le seguenti modifiche:*

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fatta eccezione per quelli in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e con-



suntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, i disegni di legge sono assegnati direttamente in sede redigente alla competente Commissione per la formulazione degli articoli da sottoporre all'Assemblea. Dell'assegnazione il Presidente dà comunicazione al Senato. In tal caso l'Assemblea riserva a sé la discussione sulle linee generali, l'approvazione o il rigetto, senza emendamenti e con dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale del disegno di legge, con dichiarazioni di voto»;

b) *al comma 2, secondo periodo, le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con votazione nominale con scrutinio simultaneo con dispositivo elettronico»;*

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta un terzo dei componenti del Senato o la maggioranza dei componenti della Commissione o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40. In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione».

---

## **2.40 (già 2.0.1)**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

### **Ritirato**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il capoverso «Art. 36» inserire il seguente:*

### **«Art. 37.**

La rubrica è sostituita dalla seguente: "(Trasferimento di un disegno di legge dalla sede redigente alla sede deliberante o referente)", e il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del Senato, quando ne faccia richiesta all'unanimità la Commissione in sede redigente, trasferisce in sede deliberante o referente un disegno di legge precedentemente deferito alla stessa Commissione in sede redigente"».

b) *dopo il capoverso «Art. 40.» inserire i seguenti:*

**«Art. 41.**

*(Procedura delle Commissioni in sede deliberante)*

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tutti i Senatori devono essere avvertiti della convocazione della Commissione in sede deliberante. La Commissione discute e approva i singoli articoli sulla base dei criteri informativi fissati dall'Assemblea. Sull'ammissibilità di ordini del giorno o emendamenti che appaiano contrastanti con i detti criteri decide il Presidente della Commissione".

**Art. 42.**

*(Procedura delle Commissioni in sede redigente – votazione finale del disegno di legge in Assemblea)*

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. In Assemblea hanno facoltà di parlare soltanto il relatore, un rappresentante per ciascun gruppo e il rappresentante del Governo. Il disegno di legge viene quindi posto ai voti articolo per articolo, senza emendamenti, e per l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proponibili nei limiti di cui all'articolo 93.

*5-bis.* L'Assemblea può altresì deliberare il rinvio in Commissione in sede redigente di uno o più articoli del disegno di legge ai fini di un nuovo esame, fissando con apposito ordine del giorno i tempi per il nuovo esame ed i criteri informativi cui la Commissione dovrà attenersi. In tal caso, l'Assemblea riprende l'esame a conclusione dei lavori della Commissione e procede alla votazione degli articoli nel testo definito dalla Commissione nonché alla votazione finale ai sensi del presente articolo".

c) *dopo il capoverso «Art. 47.» inserire i seguenti:*

**«Art. 50.**

*(Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni – Risoluzioni)*

Al comma 1, dopo la parola: "relazioni" è inserita la seguente: ", risoluzioni" e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "riferire al Senato" sono inserite le seguenti: "e comunque sulle materie di loro competenza".

**Art. 139-bis.**

*(Pareri delle Commissioni su atti del Governo)*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione procede all'audizione del candidato proposto dal Governo. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito internet del Senato. Sono ammessi pareri di minoranza"».

---

**2.31 (già 2.0.3)**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 36.» inserire il seguente:*

**«Art. 39.**

*(Procedura per l'espressione dei pareri)*

Al comma 2, le parole: "a quello del termine originario" sono sostituite dalle seguenti: "a sette giorni".

I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il parere è espresso per iscritto. In casi di urgenza, il parere può essere comunicato alla Commissione competente mediante intervento personale del Presidente della Commissione consultata o di un membro di essa da lui delegato.

Il parere scritto è stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea".

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, ove specificamente formulati, si intendono presentati come emendamenti nella Commissione che procede all'esame in sede referente, redigente o deliberante. Ove da esse sia espresso un parere contrario su emendamenti, questi possono essere posti in votazione in Commissione soltanto ove ne faccia richiesta un quarto della Commissione medesima"».

---

## 2.14

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «Art. 47», con il seguente:*

«Art. 47. – (Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni). - 1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

2. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento.

3. Le medesime richieste, nonché domande di informazioni ed osservazioni nelle materie di loro competenza, possono essere rivolte alle società a partecipazione statale, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle Autorità indipendenti, alla Corte di cassazione, ai Commissari straordinari, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati nonché ai rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni possono procedere all'audizione dei rappresentanti dei medesimi soggetti.

4. Delle audizioni informali si redige e si pubblica un riassunto. La documentazione lasciata dagli auditi è comunque pubblicata sul sito della Commissione».

---

## 2.15

COCIANCICH, FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso «5-ter.», premettere il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la Commissione competente, qualora abbia riscontrato la possibile violazione del principio di sussidiarietà, rimette tale aspetto all'esame della 14<sup>a</sup> Commissione permanente.».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole: «il parere approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente abbia.».*

---

**2.16**

FLORIS, MOLINARI, ORELLANA, ANITORI, URAS

*Al comma 1, capoverso «Art. 144.», capoverso «5-ter.», sopprimere le parole: «Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o,» e sostituire le parole: «il parere approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente, abbiano», con le seguenti: «qualora il parere approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente abbia».*

---

**Art. 3.**

**3.1**

LUCIDI, BUCCARELLA, SANTANGELO

*Al capoverso «Art. 49.», premettere il seguente:*

**«Art. 48.**

All'articolo 48 del Regolamento, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "e amministratori di Enti pubblici" con le seguenti: "nonché amministratori e rappresentanti di Enti pubblici e di società a partecipazione pubblica"».

*Conseguentemente al comma 1, alinea, dopo le parole: «Gli articoli», inserire la seguente: «48».*

---

**3.2**

Mario MAURO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49.».*

*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero: «49».*

---

**3.4**

MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 53.», comma 2, sostituire le parole: «sono riservate» con le seguenti: «sono di norma riservate».*

---

### 3.3

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 53.», sostituire le parole da: «I disegni di legge» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Alla discussione degli atti di sindacato ispettivo è dedicata una seduta ogni quindici giorni con orario continuato dalla mattina alla sera».*

---

### 3.5

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, il capoverso: «Art. 53.», al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Di norma i giorni dedicati ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, non devono essere coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. A tal fine l'attività delle Commissioni deve essere svolta prioritariamente nei giorni in cui non è prevista attività dell'Assemblea.».*

---

### 3.6

MALAN

*Al comma 1, capoverso: «Art. 55.», sostituire le parole da: «Al comma 2» a: «una sola volta» con le seguenti: «2. Identico».*

---

### 3.7

FUCKSIA

*Al comma 1, il capoverso: «Art. 60.», al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «on line».*

---

### 3.9

SERRA

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», inserire la seguente: «70,».*

*Dopo il capoverso «Art. 60», inserire il seguente:*

**«Art. 70.**

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È consentita la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento".

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di Ingresso degli estranei nell’Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».*

---

**3.8**

SERRA

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «60», inserire la seguente: «70,».*

*Dopo il capoverso «Art. 60», inserire il seguente:*

**«Art. 70.**

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Presidente può consentire la presenza in Aula dei figli delle Senatrici durante il periodo di allattamento".

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di ingresso degli estranei nell’Aula. Ammissione dei figli delle Senatrici in Aula. Ammissione nelle tribune».*

---

**3.11**

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 74.», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

### **3.10**

MALAN

*Al comma 1, al capoverso «Art. 74», comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «secondo periodo».*

---

### **3.12**

FUCKSIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 77», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Ogni senatore ha diritto ad aver discusso in Commissione, per ogni legislatura, almeno un disegno di legge, a sua prima firma, se avalato dal Presidente del gruppo».*

---

### **3.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al capoverso: «Art. 78» al comma 3:*

*1) al primo periodo, dopo le parole: «possono presentare», inserire le seguenti: «in Assemblea»;*

*2) al quarto periodo, premettere le parole: «La discussione congiunta e» e sostituire le parole da: «entro il settimo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario»,*

*b) al capoverso: «Art. 105», al comma 1-bis aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente o la Conferenza dei Capigruppo possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri».*

*c) al capoverso: «Art. 107», comma 2-bis, aggiungere il seguente periodo: «Ai senatori elettivi, ai senatori di diritto e a vita, nonché ai senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'articolo 108, comma 2».*

---



### 3.13

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, capoverso: «Art. 89.», comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».*

---

### 3.14

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

#### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 93», al comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva nei confronti degli articoli e, nel caso dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, degli emendamenti, sono poste in votazione come emendamenti soppressivi degli articoli e come reiezione degli emendamenti cui sono riferite».

---

### 3.30 (già 3.0.2)

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

*Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 96», inserire il seguente:*

«Art. 97. – (Dichiarazioni di improponibilità o di inammissibilità) –  
1. Al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono improponibili, in sede di esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, emendamenti recanti deleghe legislative, ancorché riferiti al disegno di legge di conversione stesso"».

---

### 3.15

Mario MAURO

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 98.».*

*Conseguentemente, nella rubrica sopprimere il numero «98».*

---

### 3.16

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI

#### Ritirato

*Al comma 1, il capoverso «Art. 100.», sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati in formato elettronico e sottoscritti dal proponente alla Presidenza nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari»;

b) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione. Nel caso in cui la Commissione si avvalga della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti e corredati da relazione tecnica, il Presidente ne rinvia l'esame al fine di consentire l'esame della Commissione che ha esaminato il disegno di legge e comunque della Commissione competente per materia. In detta Commissione, nonché in Assemblea, è ammessa la presentazione di emendamenti a detti emendamenti nonché di emendamenti ad essi strettamente correlati, previa fissazione di un congruo termine».

---

### 3.17

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Su ciascun provvedimento, ogni gruppo non può presentare un numero di emendamenti superiore a quello dei suoi componenti moltiplicato per venti, con un massimo di cinquecento. Non sono ammissibili articoli ed emendamenti che riassumano il contenuto di altri articoli».

---

### 3.18

MALAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 100.», comma 9, sostituire le parole da: «Gli emendamenti presentati» fino alle parole: «non più di dieci minuti» con le seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, incluso quelli che propongono di inserire uno nuovo dopo di esso o di premetterne uno al primo, si svolge un'unica discussione, che ha ini-*

zio con l'illustrazione da parte dei presentatori, ciascuno dei quali può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti elevabili a dieci se è l'unico intervento del gruppo, e si conclude con l'intervento di non più un senatore per ogni gruppo per non più di cinque minuti».

*Conseguentemente sopprimere le parole da «Al secondo e al terzo periodo» fino alla fine.*

---

### **3.19**

BATTISTA, ORELLANA

*Al comma 1, capoverso «Art. 107.», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La rilevazione della presenza ai fini amministrativi (corresponsione della diaria) viene attestata solo dai senatori che esprimono un voto mediante procedimento elettronico».

---

### **3.20**

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 109.», sopprimere il comma 2-bis.*

---

### **3.21**

MALAN

*Al capoverso «Art. 109.», comma 2-bis, sostituire le parole: «tale limite si applica anche al Gruppo misto», con le seguenti: «al Gruppo misto si applicano i limiti di tempo previsti, distribuibili tra più senatori».*

---

### **3.23**

MALAN

*Al capoverso «Art. 114.», sopprimere le parole: «, alla parola: "effettuate" sono premesse le seguenti: "di regola" e».*

---

### 3.0.1

BUCCARELLA, SANTANGELO, CRIMI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni sul contenuto dei disegni di legge)*

1. Dopo l'**articolo 72**, è inserito il seguente:

**"Art. 72-bis.**

*(Contenuto dei disegni di legge)*

1. Il contenuto dei disegni di legge deve essere omogeneo e corrispondente al titolo.

2. Il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta se i disegni di legge rechino disposizioni estranee al loro oggetto. In tal caso, sentita, ove occorra, la 1<sup>a</sup> Commissione permanente il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni"».

---

**Art. 4.**

### 4.1

BATTISTA, ORELLANA

*Al comma 2, capoverso «Art. 125.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti i predetti documenti relativi devono essere trasmessi al Senato esclusivamente in formato PDF, ove necessario mediante l'utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile ai fini delle successive elaborazione da parte degli uffici parlamentari».*

---

**4.0.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**Art. 4-bis**

*(Disposizioni finali)*

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma».

---

**4.0.101**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Entrata in vigore)*

Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XVIII legislatura.».

---

**4.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. La presente riforma del Regolamento del Senato entra in vigore con l'inizio della XVIII Legislatura».

---





